

FISCO PRATICO

news

Periodico di informazione tributaria

Anno XXV - N. 1 - Febbraio/Marzo 2021

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento - Borgo Valsugana
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:
Studio Piergiorgio e Donatella Frizzera
Studio Bortolotti Conci - Studio Lucia Zandonella
Studio Robert Schuster
Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperi - Martinelli
Studio Roberto Buglisi - Studio Decaminada
Studio Dalmonego - Gottardi

Circolare informativa per i clienti

SCADENZE! SCADENZE!

16 FEBBRAIO martedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- Autoliquidazione inail: versamento premio

25 FEBBRAIO giovedì

- Elenchi intrastat: presentazione contribuenti mensili (gennaio 2021)

1 MARZO lunedì

- Inps: domanda regime agevolato contributivo forfetari
- Inail: presentazione dichiarazioni retribuzioni 2020
- Condomini: comunicazione interventi parti comuni

16 MARZO martedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- Società di capitali: taxa annuale libri sociali
- Soggetti terzi: trasmissione dati relativi ad oneri deducibili/detraibili
- Certificazione Unica: trasmissione telematica
- Bonus fiscali: cessione del credito

25 MARZO giovedì

- Elenchi intrastat: presentazione contribuenti mensili (febbraio 2021)

SCHOOOK
BECAEUSSE

"hooock Becaeusse, in awar maind evrizing, is totalli connetted" è il tormentone del momento! Roberto Angelini a Propaganda live ci ha fatto sbellicare nella sua interpretazione musicale dell'intervista alla BBC di Matteo Renzi alle prese con un suo personalissimo inglese.

Ma sì, ridiamo, ridiamo della situazione perché in un momento come questo alle prese con tutti i provvedimenti collegati al Covid-19 e dintorni:



- Bonus e contro bonus, Ristori e ristori bis, ter quater;
- Contributo aree montane;
- Contributo bonus qualità;
- Contributo in compensazione fiscale;
- Contributo imprenditori che hanno cessato l'attività;
- Contributi per l'assunzione di manager aziendali;
- Contributi aggregazioni aziendali perfezionate dal 01/02/2020 al 31/05/2021;
- Contributo grandi perdite;
- Contributo cassa integrazione al reddito;
- Contributo canoni locazione e affitto per le strutture turistico ricettive e locazioni brevi;
- Contributi in conto interessi;
- Contributi straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato;
- Gestioni Credito 110;
- Gestioni Credito iper e super ammortamenti;

ma anche Cartelle esattoriali sospese che prima o poi esploderanno, Compensazioni F24 con controllo estratto di ruolo che l'Agenzia delle Entrate non vede l'ora di controllare... e me ne sono dimenticato almeno altrettanti... dobbiamo pur essere sereni e dobbiamo pur avere un punto dove scaricare tutte le tensioni accumulate. Per iniziare bene un nuovo anno 2021 e dimenticarci il 2020 non ci basta una sommosa popolare a Capitol Hill istigata da un uomo che ha in mano la valigetta con i codici capaci di scatenare l'Apocalisse. Noi qui in Italia abbiamo bisogno, nel bel mezzo di una pandemia mondiale e della più grande crisi economica che abbiamo mai vissuto, di una bella scossa adrenalinica data da una improbabile e incomprensibile crisi di governo pensata da un fantasioso poliglotta incendiario. Del resto solo così lo schoooooock viene bene.

Giorgio Degasperi
Studio Degasperi Martinelli & Associati

IN QUESTO NUMERO:

- FATTURE ELETTRONICHE: novità imposta di bollo
- SUPERBONUS 110%: novità
- NOTIFICA ATTI ACCERTAMENTO: proroga dei termini
- ESTEROMETRO: novità
- CORRISPETTIVI TELEMATICI: disciplina generale e novità 2021
- PARTECIPAZIONI E TERRENI: rivalutazione 2021
- RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE: disposizioni temporanee
- BENI STRUMENTALI: crediti d'imposta
- LOCAZIONI BREVI: modifiche alla disciplina
- CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITÀ: proroga

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Investimenti in pmi, bis di aiuti

Il fisco tende una mano a chi mette soldi nelle pmi. Benefici fiscali quali la non tassazione di redditi di capitale e redditi diversi soggetti ordinariamente, ad imposizione sostitutiva, spetteranno a chi investe con finalità di risparmio in quote di srl. A condizione che si tratti di piccole e medie imprese costituite, appunto, sotto la forma di società a responsabilità limitata. E in caso di minusvalenze, da quest'anno è possibile fruire a certe condizioni di un credito d'imposta.

Italia oggi - 20 gennaio 2021

Webtax, Ue prova ad accelerare

Nuovo pacchetto Ue sulla tassazione digitale in primavera. E piano anticiclaggio con un nuovo regolamento e autorità europea. Sono le parole del commissario Ue al commercio e vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis a margine dell'Ecofin.

Italia oggi - 20 gennaio 2021

La promiscuità taglia il 110%

Il superbonus si applica anche per le strutture adibite a bed and breakfast, ma solo a metà. Infatti, la detrazione si calcola sulla metà delle spese sostenute per gli interventi. In particolare: in caso di realizzazione di interventi di riqualificazione energetica su un immobile residenziale a uso promiscuo, il superbonus potrà essere applicato, ma nel rispetto di parametri differenti.

Italia oggi - 18 gennaio 2021

Ravvedimento senza vincoli

Lo slittamento del termine di notifica degli avvisi di accertamento consente di presentare il ravvedimento in quanto non si è verificata la causa ostativa. È questa l'indicazione pervenuta in occasione del IV Forum dei dottori commercialisti e degli esperti contabili organizzato ieri da ItaliaOggi da parte dell'Agenzia delle entrate e che, di fatto, integra e corregge quanto precisato in una recente risposta ad interpello (n. 620 del 2020).

Italia oggi - 15 gennaio 2021

Più comunicazioni per il 110%

Moltiplicazione delle comunicazioni per l'opzione per la cessione e lo sconto in fattura dei bonus casa, in presenza di più interventi eseguiti. Infatti, in presenza di interventi trainanti e trainati si rende necessario inviare una comunicazione per ciascun intervento. Inoltre, la società che possiede una unità immobiliare all'interno di un condominio, prevalentemente residenziale, e che effettua interventi trainanti (per esempio, il cappotto) ha diritto alla detrazione del 110% su tale spesa ma non potrà fruire del superbonus per gli interventi trainati (per esempio,

FATTURE ELETTRONICHE: novità imposta di bollo

Per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture emesse a partire dal 2021 valgono le nuove regole introdotte con il D.M. MEF del 4 dicembre 2020, con il quale viene concessa una finestra temporale più ampia.

Come noto, è dovuta l'imposta di bollo, pari a 2 euro, su tutte le fatture che espongono operazioni che non scontano Iva per un importo superiore a 77,47 euro. Pertanto, anche nel caso in cui nella fattura vengano evidenziati sia importi assoggettati a Iva sia importi non assoggettati, qualora l'importo non assoggettato sia di ammontare superiore a 77,47 euro, il bollo è dovuto.

Con il citato D.M. del MEF datato 4 dicembre 2020, vengono stabilite nuove tempistiche per il versamento dell'imposta di bollo. Per le fatture trasmesse allo SDI dal 1° gennaio 2021, il calendario da osservare sarà quindi il seguente:

- fatture inviate nel 1° trimestre: versamento entro il 31 maggio;
- fatture inviate nel 2° trimestre: versamento entro il 30 settembre;
- fatture inviate nel 3° trimestre: versamento entro il 30 novembre;
- fatture inviate nel 4° trimestre: versamento entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

Viene inoltre previsto che:

- se l'importo dovuto per il primo trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato nei termini del secondo trimestre;
- se l'importo dell'imposta di bollo da versare nel primo e nel secondo trimestre è inferiore complessivamente a 250 euro, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta di bollo del terzo trimestre.

Si ricorda che il Sistema di Interscambio (SDI) elabora i dati relativi all'imposta di bollo nel momento in cui un documento transita nel sistema; pertanto, ad esempio, una fattura datata 31 dicembre 2020 ma trasmessa nei primi giorni di gennaio 2021, verrà inclusa nel conteggio relativo al primo trimestre 2021, e non in quello dell'ultimo trimestre 2020. La data che compare sul documento, nel campo "Data" della fattura elettronica rappresenta la data di effettuazione dell'operazione, mentre la data di emissione (ossia, di trasmissione) viene rilevata direttamente dal Sdi.

Il citato D.M. del 4 dicembre 2020 prevede inoltre delle procedure per l'irrogazione delle sanzioni, le modalità per l'integrazione dell'imposta da parte dell'agenzia delle Entrate, quando il bollo risulta non versato ma dovuto sulla base delle fatture trasmesse e indica come i contribuenti potranno modificare i dati comunicati:

- le fatture senza bollo, trasmesse dal 1° gennaio 2021 tramite SDI, e per le quali, secondo il fisco, l'imposta sarebbe dovuta,

verranno integrate direttamente, per ciascun trimestre, dall'agenzia delle Entrate sulla base dei dati in suo possesso e l'emittente sarà informato dell'aggiornamento operato dall'amministrazione finanziaria entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre;

- se l'emittente ritiene che in una o più fatture integrate dal Fisco mancano i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, può correggere i dati comunicati entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre. (entro il 10 settembre per le fatture elettroniche inviate nel secondo trimestre). In assenza di variazioni da parte del contribuente, le integrazioni effettuate sono ritenute confermate;

- entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (20 settembre per le fatture elettroniche trasmesse nel secondo trimestre) l'agenzia rende noto al cedente o prestatore o all'intermediario delegato, in modalità telematica, l'ammontare dell'imposta complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta e delle integrazioni del periodo precedente, come eventualmente variate dal contribuente;

- in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l'agenzia comunica al contribuente, con modalità telematiche, l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa, e degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione;

- se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, il competente ufficio dell'agenzia procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche può essere effettuato:

- per l'ammontare calcolato dall'agenzia delle Entrate, mediante il servizio presente sul sito dell'agenzia medesima, nell'area riservata del soggetto passivo, con addebito su conto corrente bancario o postale;

- attraverso il modello F24, con modalità telematiche. A tal fine sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

1° trimestre: 2521 - 2° trimestre: 2522 - 3° trimestre: 2523 - 4° trimestre: 2524. Sanzioni: 2525 - Interessi: 2526.

*Roberto Buglisi
Servimprese Srl Sp*

SUPERBONUS 110%: novità

La legge di bilancio 2021 ha modificato la disciplina del superbonus 110%. Di seguito alcune novità.

- viene prorogato al 30 giugno 2022 il termine ultimo per l'esecuzione degli interventi. La detrazione verrà ripartita in cinque rate annuali per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e in quattro rate annuali per quelle sostenute nel 2022;
- con riferimento agli interventi effettuati nei condomini, viene previsto che la detrazione spetti anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo alla data del 30 giugno 2022;
- viene ampliata la platea dei destinatari: tra i beneficiari vengono inserite le persone fisiche (operanti al di fuori dell'esercizio dell'impresa o di arte e professione) per gli interventi eseguiti su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

● la detrazione viene estesa agli interventi per la coibentazione del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno; agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche anche ove effettuati a favore di ultrasessantacinquenni; all'installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali degli edifici.

● in un cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici". All'indirizzo <http://www.governo.it/superbonus>, si potranno trovare tutte le informazioni sui requisiti e su come ottenere la detrazione Superbonus 110%. E' inoltre presente una sezione FAQ curata da Agenzia delle Entrate ed Enea, con la possibilità di inviare i propri quesiti.

Manuela Conci
Studio Bortolotti Conci

NOTIFICA ATTI ACCERTAMENTO: proroga dei termini

Il DL 3 del 15 gennaio 2021 pubblicato in G.U. n 11 dello stesso giorno reca modifiche alla disciplina degli atti di accertamento e in particolare all'art 157 del DL 34/2020 convertito con modificazioni sono apportate modifiche secondo le quali:

- gli atti di accertamento,
- di contestazione,
- di irrogazione delle sanzioni,
- di recupero dei crediti di imposta,
- di liquidazione, rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 (prima potevano essere notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021). Resta pertanto stabilito che l'emissione dell'atto deve essere avvenuta entro il 31 dicembre 2020 ma la possibile data di notifica viene spostata al 2022.

Il DL 3 ha anche previsto una mini sospensione delle cartelle di pagamento prevedendo che:

- i termini di pagamento delle cartelle

esattoriali sono sospesi dall'8 marzo al 31 gennaio 2021. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il 28 febbraio 2021 (in realtà 1° marzo, perché il 28 febbraio è domenica)

- le notifiche delle cartelle potranno essere effettuate dal 1° febbraio.

Viene inoltre rinviato di un mese il termine per i versamenti e gli adempimenti relativi all'imposta sui servizi digitali (web tax), ossia:

- slitta dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 il termine per il versamento
- slitta dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021 il termine per la presentazione della relativa dichiarazione

Infine il decreto precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché gli adempimenti svolti, dall'agente della riscossione nel periodo dal 1 gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto ossia il 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

Frizzera Piergiorgio
Org.& Sistemi srl

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

sostituzione infissi) effettuati nella propria unità immobiliare, per carenza del requisito soggettivo.

Italia oggi - 15 gennaio 2021

L'assenza di redditi frena il 110

Detrazione maggiorata del 110% non spettante in assenza di redditi imponibili. In tale situazione non è possibile nemmeno esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, ma la presenza di un componente positivo (interessi), tassato anche a titolo d'imposta, permette la fruizione del superbonus.

Italia oggi - 14 gennaio 2021

Il bonus rubinetti con paletti

Un credito d'imposta green, biennale ed aperto a tutti, con però due limitazioni che rischiano di ridurne l'appello. Il nuovo credito d'imposta per l'acquisto di sistema di filtraggio acqua potabile sembrerebbe avere infatti tutte le caratteristiche per essere utilizzato da un numero considerevole di contribuenti, peccato però che i fondi siano limitati e che il bonus non risulti cedibile a terzi.

Italia oggi - 13 gennaio 2021

Le spese fiscali? Una giungla

Quasi 150 agevolazioni fiscali, alcune delle quali con frequenze e importi talmente bassi da avere un impatto modestissimo sull'Irpef. Ma messe insieme tutte queste cosiddette tax expenditures formano una vera e propria giungla che è «la vera piaga del nostro sistema tributario». Parole del direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Italia oggi - 12 gennaio 2021

Sanificazione, bonus in fretta

Il credito d'imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro perde un semestre. Per effetto delle disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2021 il bonus, istituito dall'articolo 120 del dl 34/2020, potrà essere utilizzato in compensazione o ceduto a terzi, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non fino al 31 dicembre 2021.

Italia oggi - 12 gennaio 2021

Aggregazioni con aiuto fiscale

Operazioni straordinarie incentivate. La legge di Bilancio 2021 (178/2020) prevede all'art 1, commi 233 e ss. la possibilità di trasformare in credito di imposta le imposte anticipate determinate in relazione a perdite pregresse e alle eccedenze Ace (aiuto alla crescita economica), anche se non iscritte in bilancio, maturate fino al periodo di imposta precedente a quello di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria.

Italia oggi - 9 gennaio 2021

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Rischio sismico, 110% ampio

Per gli interventi relativi alla riduzione del rischio sismico, superbonus fruibile anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche senza il rispetto della sagoma o del sedime originario. Detrazione maggiorata del 110% a raggio ridotto per il Terzo settore. L'Agenzia delle entrate è intervenuta ulteriormente sulla disciplina relativa alla detrazione maggiorata del 110%.

Italia oggi - 9 gennaio 2021

Il bonus circola come moneta

La nuova moneta si chiama «bonus fiscale». Dalle locazioni al recupero edilizio, dai bonus casa, compreso il 110%, alle sanificazioni fino alle colonnine elettriche e al fotovoltaico: sono molti i crediti d'imposta messi in campo dal legislatore durante l'emergenza Covid-19, che si sommano a tutti gli altri, anche introdotti da tempo.

Italia oggi - 11 gennaio 2021

Il 110% entra in dichiarazione

La dichiarazione dei redditi 2021 concede spazio al superbonus del 110%. Alla nuova super detrazione per le spese relative agli interventi edilizi agevolati le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche dedicano appositi spazi per la corretta gestione ed utilizzo. Il superbonus di cui all'articolo 119 del dl 34/2020, si inserisce infatti all'interno delle sezioni del Quadro E-Oneri e spese del modello 730/2021, da sempre dedicate alla gestione delle spese per gli interventi edilizi agevolabili.

Italia oggi - 8 gennaio 2021

Giardini e mobili, fisco light

Per i pagamenti effettuati nel 2021 è possibile beneficiare nuovamente della detrazione Irpef, nella misura del 36%, delle spese documentate relative agli interventi di sistemazione dei giardini per un ammontare non superiore a 5 mila euro. E nel medesimo periodo d'imposta è possibile usufruire, per l'acquisto di mobili, della detrazione del 50% da calcolarsi su una soglia maggiorata di 16 mila euro, anziché di 10 mila, in presenza di lavori di ristrutturazione iniziati dal 1° gennaio dello scorso anno.

Italia oggi - 7 gennaio 2021

Azzeramento dazi semplificati

Autocertificazione dell'esportatore italiano per fruire dell'azzeramento dei dazi, anche in assenza di una preventiva dichiarazione del fornitore: per tutto il 2021 è sufficiente per beneficiare dell'Accordo tra Unione europea e Regno Unito.

Italia oggi - 5 gennaio 2021

ESTEROMETRO: novità

La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1103, della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha invece stabilito che, con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia (art. 1, comma 3-bis, primo periodo, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127), andranno trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio, utilizzando il formato XML già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche.

In base alla nuova disposizione normativa ne discende che dal 1° gennaio 2022 verrà meno l'esterometro, rimanendo ancora obbligatorio l'adempimento per il 2021.

Riepilogo esterometro e gestione del reverse charge/autofatture fino al 31 dicembre 2021

| Tipologia di operazione | Modalità operativa | Obbligo di presentazione dell'esterometro |
|--|---|---|
| Acquisti soggetti a reverse charge interno, fatture ricevute da soggetti passivi IVA in Italia con codice natura (art. 17, commi 5 e 6 , D.P.R. n. 633/1972 e art. 74, commi 7 e 8 , D.P.R. n. 633/1972) | Materializzazione della fattura elettronica di acquisto e indicazione manuale, sopra di essa, dei dati necessari all'integrazione. Oppure, produzione di un documento contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa. Tale documento può essere prodotto sia in modalità analogica, sia in modalità elettronica ed eventualmente trasmesso a SDI | No |
| Acquisti soggetti ad autofattura interna (ad esempio autofattura denuncia) | L'autofattura va emessa in formato elettronico e va trasmessa al SDI dall'emittente e ricevuta dallo stesso emittente, che nel documento viene indicato sia come cedente/prestatore che come cessionario/committente | No |
| Acquisti/Cessioni intracomunitarie di beni (art. 38 del D.L. n. 331/1993), acquisti/cessioni di servizi generici (art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972) da soggetti stabiliti ai fini IVA in altro Paese della UE | Integrazione della fattura analogica del soggetto estero | Si (salvo il caso in cui il fornitore/cliente comunitario abbia emesso la fattura elettronica via SDI e quindi con le regole italiane). |
| Acquisti territorialmente rilevanti ai fini IVA da cedenti/prestatori extra-UE | Autofattura analogica | Si (viene meno l'obbligo di presentazione dell'esterometro qualora tali autofatture siano emesse in formato elettronico e trasmesse al SDI). |

Si ricorda che sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni per le quali è stata emessa fattura elettronica ovvero è stata emessa una bolletta doganale; ricadono invece nell'adempimento le operazioni intracomunitarie (acquisti/cessioni intracomunitarie di cui agli artt. 38 e 41, D.L. n. 331/1993 nonché servizi generici di cui all'art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972) ancorché soggette all'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat beni/servizi.

CORRISPETTIVI TELEMATICI: disciplina generale e novità 2021

A partire dal 1° gennaio 2021 termina il periodo transitorio relativo agli obblighi di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi. Pertanto anche gli esercenti minori dovranno:

- memorizzare i corrispettivi mediante i registratori di cassa telematici (oppure tramite la procedura web "Documento commerciale online");
- provvedere alla trasmissione dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate entro 12 gg. dalla data dell'operazione.

Dal 1° aprile 2021 sarà poi obbligatorio utilizzare il nuovo tracciato per la trasmissione dei corrispettivi memorizzati.

Un'altra novità importante introdotta dalla Finanziaria 2021 è quella relativa alla modifica del regime sanzionatorio. In caso di mancata o incompleta memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi si applica, la sanzione pari al 90% (prima era del 100%) dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro. La sanzione è unica a fronte di violazioni commesse in diversi momenti (memorizzazione e trasmissione).

Se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo la sanzione in misura fissa è ora pari a 100 euro per ciascuna trasmissione senza cumulo giuridico (prima era di 250 euro).

Le suddette sanzioni si applicano anche per la mancata emissione di scontrini e ricevute fiscali.

Altre specifiche sanzioni introdotte:

- nel caso di mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici che non abbiano comportato un'omessa annotazione, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti, è punita con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.

- nel caso di mancata installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro. Si ricorda che il predetto comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 471/1997 prevede che se è accertata l'omessa installazione degli apparecchi misuratori è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due

mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi.

- chiunque manometta o alteri gli strumenti di trasmissione telematica o faccia uso di essi allorché siano stati manomessi o consenta ad altri di farne uso al fine di eludere le disposizioni riguardanti la memorizzazione o trasmissione dei dati, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 12.000 euro (a meno che il fatto non costituisca reato).

Nel caso di contestazione, nel corso di un quinquennio, di quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di 50.000 euro la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi. La legge di Bilancio 2021 stabilisce che le predette sanzioni accessorie trovino applicazione anche nelle ipotesi di violazioni consistenti nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

In caso di memorizzazione o di trasmissione tardiva, può trovare applicazione il ravvedimento operoso. Tuttavia, per le violazioni di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, il ravvedimento non si applica quando la violazione è già stata constatata. Preme evidenziare infine che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna del documento che certifica l'operazione (documento commerciale o fattura), va effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione. Ciò significa che la digitazione del corrispettivo nel registratore telematico deve essere eseguita al momento in cui viene consegnato un bene o reso un servizio anche se il servizio è erogato ma non pagato (si pensi ad es. il cliente del bar che paga a fine mese le sue consumazioni).

Filippo Pallaoro-Studio
Degasper Martinelli & associati

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Lotta all'evasione, nuova rotta

Dalla lotta all'evasione fiscale alla compliance. Nella legge di Bilancio 2021, in continuazione con gli obiettivi già contenuti nella Nota di aggiornamento al Def, non sono infatti previsti specifici aumenti del gettito derivanti da attività generale di contrasto all'evasione fiscale. Si prevede, al contrario, la costituzione di un fondo da alimentare con le entrate effettivamente generate dal miglioramento dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti (la cosiddetta compliance fiscale).

Italia oggi - 2 gennaio 2021

Stop ai falsi esportatori abituali.

Sguinzagliati gli 007 del Fisco

Soluzione finale nel contrasto delle frodi Iva basate sull'illecito utilizzo del plafond: i «falsi esportatori abituali» non potranno più ricevere dai loro fornitori fatture senza l'addebito dell'Iva ai sensi delle disposizioni del secondo comma dell'art. 8 del dpr 633/72. Il sistema informatico dell'Agenzia delle entrate bloccherà infatti sia le dichiarazioni d'intento finalizzate a ottenere fatture in sospensione d'imposta sia le fatture stesse.

Italia oggi - 2 gennaio 2021

110%, è stretta contro i furbetti

Scattano le manette per i furbetti del superbonus: per chi otterrà indebitamente la maxi detrazione fiscale prevista dal dl 34/2020, se scoperti, saranno dolori, non potendo sottrarsi alle plurime incriminazioni che la nostra legislazione penale prevede proprio per situazioni come queste. Non devono sfuggire, infatti, le fattispecie di frode per la percezione di erogazioni pubbliche e i delitti tributari, e ancor più gravi sono i reati configurabili nel caso di opere mai realizzate o compiute solo in parte o lavori sovraffatturati, senza contare la responsabilità del terzo cessionario del credito di imposta.

Italia oggi - 2 gennaio 2021

Covid, niente Ilsa in tre casi

Correttivi Covid-19 e tre nuove cause straordinarie di esclusione: ecco come la pandemia cambia il volto degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale. Nell'applicazione degli ISA al periodo d'imposta 2020 verranno dunque introdotte tre nuove cause straordinarie di esclusione dall'applicazione degli indicatori, fermo restando l'obbligo, per i contribuenti interessati, di compilare il modello che avrà però validità solo ai fini statistici.

Italia oggi - 30 dicembre 2020

Frizzera Piergiorgio-ORG.& Sistemi srl

PARTECIPAZIONI E TERRENI: rivalutazione 2021

La Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha riaperto i termini per la rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021.

Rivalutazione delle partecipazioni

L'art. 1 co. 1122 - 1123 della Legge di Bilancio 2021 ha prorogato l'agevolazione fiscale originariamente prevista dall'art. 5 della Legge n. 448/2001, consentendo di rivalutare il costo di acquisto delle partecipazioni non quotate detenute al di fuori del regime di impresa, mediante affrancamento delle plusvalenze conseguite ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del T.U.I.R.

Sono ammessi al regime agevolato i seguenti soggetti:

- le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa;
- le società semplici e i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR; gli enti non commerciali, se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa;
- i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo

oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni.

Costituiscono partecipazioni rivalutabili le azioni, le quote di partecipazione nelle società di persone, nelle s.r.l. ed i diritti attraverso i quali possono essere acquistate le predette partecipazioni.

Per il perfezionamento della rivalutazione è necessario possedere la partecipazione alla data del 1° gennaio 2021.

E' altresì necessario:

- la redazione e il giuramento di un'apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
- il versamento dell'imposta sostitutiva mediante sul valore periziato, da parte del contribuente.

Tali adempimenti dovranno essere posti in essere entro il 30 giugno 2021.

L'imposta sostitutiva è pari all'11% del valore di perizia della partecipazione rivalutata ed è applicabile sia alle partecipazioni non qualificate che alle partecipazioni qualificate. E' possibile dilazionare il versamento in tre rate annuali. In tal caso entro il 30 giugno 2021 deve essere versata la prima rata.

Rivalutazione dei terreni

L'art. 1 co. 1122 - 1123 della Legge di Bilancio 2021 ha introdotto un'ulteriore proroga per l'agevolazione fiscale disciplinata dall'art. 7 della L. 448/2001, consentendo ai medesimi soggetti sopra citati di rivalutare il costo di acquisto dei terreni posseduti al di fuori del regime di impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) e b) del T.U.I.R. Analogamente alla rivalutazione delle partecipazioni non quotate, per perfezionare il regime agevolato è necessaria la redazione di un'apposita perizia di stima asseverata da un soggetto abilitato (geometra, ingegnere, ecc.) e procedere al versamento dell'imposta sostitutiva sul valore periziato.

Per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021, tali adempimenti devono essere effettuati entro il 30 giugno 2021.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari all'11% e deve essere versata in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2021 oppure in tre rate annuali, la prima con scadenza 30 giugno 2021.

Mauro Chemelli

Studio Fronza Commercialisti Associati

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE: disposizioni temporanee

Viene prevista la possibilità di sospendere per cinque anni le azioni da intraprendere in relazione alla perdita maturata nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020. Pertanto, le perdite che le società di capitali hanno realizzato nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 potranno essere coperte con l'approvazione del bilancio 2025. Tale disciplina è applicabile a decorrere dall'1.1.2021, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020, ovvero nei bilanci che chiudono a quella data così come in quelli a cavallo ("in primis" 1.7.2020 - 30.6.2021).

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo del capitale sociale è quindi posticipato al quinto esercizio successivo. Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c. l'assemblea, convocata senza

indugio dagli amministratori (non vi è alcuna deroga a tale adempimento!), in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c.

Conseguentemente, fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. Le perdite oggetto di sospensione devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa, in specifici prospetti che riportino le movimentazioni intervenute. Solo così è, infatti, possibile tenerle

distinte da eventuali perdite future che, se registrate nell'arco del prossimo quinquennio, non potranno godere delle misure agevolative in commento.

Come poc'anzi detto resta in ogni caso fermo l'obbligo di convocazione senza indugio, dell'assemblea, sia nei casi contemplati dagli artt. 2446 e 2482-bis c.c., per dar conto della perdita di oltre un terzo del capitale, che nei casi previsti dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., per il rinvio della decisione di ricapitalizzazione immediata della società o, in alternativa, della sua trasformazione o scioglimento (nell'ipotesi, in quest'ultimo caso, che la stessa non si avvalga della disposizione temporanea di favore).

Alessandro Dalmonego

Studio Dalmonego Gottardi

BENI STRUMENTALI: crediti d'imposta

La Finanziaria 2020 ha previsto, in luogo dei previgenti maxi/iper ammortamenti, tre distinti crediti d'imposta per gli investimenti (acquisti, leasing) effettuati nel 2020 al sussistere di determinate condizioni:

- Investimenti in beni strumentali nuovi "generici" (in precedenza maxi ammortamento);
- Investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (in precedenza lper ammortamento);
- Investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (in precedenza maxi ammortamenti dei beni immateriali).

La Finanziaria 2021 ha previsto "nuovi" crediti d'imposta per gli investimenti nei predetti beni strumentali nuovi effettuati nel periodo 16/11/2020 - 31/12/2022.

Le agevolazioni in esame spettano alle imprese e limitatamente ai beni "generici" ai lavoratori autonomi.

Le fatture/documenti relativi agli investimenti in esame devono riportare l'espresso riferimento alla disposizione normativa agevolativa utilizzata dal contribuente: "Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020".

FINANZIARIA 2020

I crediti d'imposta previsti dalla Finanziaria 2020 sono determinati applicando una percentuale al costo di acquisizione, differenziata in base al bene oggetto di investimento.

| Beni materiali "generici" nuovi |
|--|
| Investimenti dal: 1.1.2020 - 31.12.2020 |
| 6% del costo |
| Limite massimo di costi ammissibili euro 2.000.000 |

| Beni materiali nuovi "Industria 4.0" Tabella A |
|--|
| Investimenti dal: 1.1.2020 - 31.12.2020 |
| 40% del costo fino a 2,5 milioni di euro |
| 20% del costo oltre 2,5 milioni di euro |

| Beni immateriali nuovi "Industria 4.0" Tabella B |
|--|
| Investimenti dal: 1.1.2020 - 31.12.2020 |
| 15% del costo |
| Limite massimo di costi ammissibili € 700.000 |

I crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24:

- in 5 anni per quote di pari importo
 - a decorrere dall'anno successivo a quello in cui interviene l'entrata in funzione del bene, per i beni "generici" o l'interconnessione per i beni "industria 4.0" di cui alle Tabelle A e B.
- Per i beni "4.0" di costo unitario superiore a 300.000,00 euro è richiesta una perizia asseverata. Per i beni di costo unitario inferiore a detto limite è invece richiesta una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante.

Se per esempio la società X ha acquistato arredamento nel 2020 per il costo di euro 20.000 + Iva. Il credito d'imposta spettante sarà determinato:
euro 20.000 x 6% = 1.200,00

Il credito d'imposta sarà utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali pari a euro 240 ciascuna.

I codici tributo istituiti per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 sono i seguenti:

| Tipologia beni - art.1 commi 188,189 e 190 Finanziaria 2020 | Codici Tributo |
|--|----------------|
| Beni materiali "generici" | 6932 |
| Beni materiali "Industria 4.0" Tabella A, Finanziaria 2017 | 6933 |
| Beni immateriali "Industria 4.0" Tabella B, Finanziaria 2017 | 6934 |

Nell'anno di riferimento del modello F24 va riportato l'anno di entrata in funzione/interconnessione dei beni.

FINANZIARIA 2021

I crediti d'imposta previsti dalla Finanziaria 2021 sono determinati applicando una percentuale al costo di acquisizione, differenziata in base al bene oggetto di investimento.

| Beni materiali / immateriali "generici" nuovi |
|--|
| Investimenti dal: 16.11.2020 - 31.12.2021 |
| 10% del costo 15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di lavoro agile |
| Limite massimo di costi ammissibili euro 2.000.000 (beni materiali) 1.000.000 (beni immateriali) per ciascun periodo. |

| Beni materiali / immateriali "generici" nuovi |
|---|
| Investimenti dal: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
| 6% del costo |
| Limite massimo di costi ammissibili euro 2.000.000 (beni materiali) 1.000.000 (beni immateriali) per ciascun periodo. |

| Beni materiali nuovi "Industria 4.0" Tabella A |
|---|
| Investimenti dal: 16.11.2020 - 31.12.2021 |
| 50% del costo fino a 2,5 milioni di euro |
| 30% del costo oltre 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni |
| 10% del costo oltre 10 milioni fino a 20 milioni |
| Limite massimo di costi ammissibili 20 milioni |

| Beni materiali nuovi "Industria 4.0" Tabella A |
|---|
| Investimenti dal: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
| 40% del costo fino a 2,5 milioni di euro |
| 20% del costo oltre 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni |
| 10% del costo oltre 10 milioni fino a 20 milioni |
| Limite massimo di costi ammissibili 20 milioni |

| Beni immateriali nuovi "Industria 4.0" Tabella B |
|--|
| Investimenti dal: 16.11.2020 - 31.12.2022 |
| 20% del costo |
| Limite massimo di costi ammissibili euro 1.000.000 |

I crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24:

- in 3 anni per quote di pari importo;
- a decorrere dall'anno in cui interviene l'entrata in funzione del bene, per i beni "generici" o l'interconnessione per i beni "industria 4.0" di cui alle Tabelle A e B. I soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021 possono compensare il credito d'imposta in un'unica quota annuale.

I codici tributo istituiti per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 sono i seguenti:

| Tipologia beni - art.1 commi da 1054 a 1058 Finanziaria 2021 | Codici Tributo |
|--|----------------|
| Beni materiali "generici" | 6935 |
| Beni materiali "Industria 4.0" Tabella A, Finanziaria 2017 | 6936 |
| Beni immateriali "Industria 4.0" Tabella B, Finanziaria 2017 | 6937 |

Nell'anno di riferimento del modello F24 va riportato l'anno di entrata in funzione/interconnessione dei beni.

TRATTAMENTO CONTABILE

Il credito d'imposta relativo ai beni strumentali si configura come un contributo in conto impianti non imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'Irap.

I contributi in conto impianti devono essere rilevati contabilmente nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che saranno acquisiti in via definitiva. Pertanto, nel caso dei contributi in esame essendo un'agevolazione automatica senza necessità di preventiva autorizzazione, il diritto al beneficio sorge nell'esercizio in cui viene fatto l'investimento ovvero avviene l'interconnessione.

L'OIC 16 prevede che i contributi in conto impianti possano essere rilevati secondo due diverse modalità:

- Metodo diretto in base al quale i contributi sono portati in deduzione del costo d'acquisto e conseguentemente gli ammortamenti sono calcolati sul valore ridotto;
 - Metodo indiretto in base al quale i contributi sono imputati alla voce A5 di Conto economico e rinviati per competenza negli esercizi successivi mediante l'iscrizione di risconti passivi.
- Nel caso dei crediti d'imposta per acquisti di beni strumentali si consiglia l'utilizzo del metodo indiretto per una migliore gestione delle riprese fiscali.

Esempio

Acquisto di bene strumentale di euro 50.000 aliquota di ammortamento 20%. Credito d'imposta 6% di 50.000 = 3.000 utilizzabile in 5 quote annuali pari a 600,00 euro anno negli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025

scrittura:

Crediti d'imposta per investimenti a Contributi c/impianti 3.000,00
In beni strumentali ex. L.160/2019

Contributi c/impianti a Risconti passivi 2.400,00

Rilevazione dei risconti al 31.12.2020 per le quote di contributi non di competenza dell'esercizio.

Lucia Zandonella Maiucco
Ad Service srl

LOCAZIONI BREVI: modifiche alla disciplina

A partire dal periodo d'imposta 2021, viene introdotta una presunzione in base alla quale il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi "solo in caso di destinazione alla

locazione breve di **non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta**". Pertanto, nel caso in cui il proprietario destini alla locazione cinque o più appartamenti, l'attività di locazione

si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'art.2082 c.c.

Alessandro Dalmonego
Studio Dalmonego Gottardi

CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITÀ: proroga

L'articolo 1, comma 608, L. 178/2020 proroga per il biennio 2021-2022 il regime speciale, introdotto nel 2020, del credito d'imposta per investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale.

Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il suddetto credito d'imposta è concesso a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, **nella misura unica del 50%** del valore degli investimenti pubblicitari effettuati, entro il limite

massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

Alessandro Dalmonego
Studio Dalmonego Gottardi